

Modifiche apportate con atto C.C. N. 54 del 27.12.2008
"REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA COMUNALE. INTEGRAZIONE"
(estratto delibera consiliare)

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che con proprio atto n. 26 del 28.6.1995, ravvisato legittimo dal CO.RE.CO. di Udine in data 13.11.1995, prot. n. 52472 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, modificato successivamente con propri atti n. 43/95, 58/98, 77/99, 16/2001 e 11/2002;

RAVVISATA la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni a detto regolamento e precisamente:

Art. 18 inserimento di un nuovo 3° comma

(Omissis)

DELIBERA

1. DI APPROVARE, le modifiche e le integrazioni al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, come di seguito evidenziato:

nell'art. 18 è inserito il seguente 3° comma:

"3. E' possibile affidare la conservazione delle ceneri dei defunti ai loro familiari, in conformità di quanto previsto dalla Legge 130 del 30/03/2001.

In particolare l'urna va sigillata ed etichettata; l'etichetta deve riportare i dati anagrafici del defunto quali il nome, luogo e data di nascita e luogo e data di morte dello stesso.

La volontà di conservazione deve risultare da una manifestazione espressa di volontà del defunto o, in mancanza di questo, dal coniuge o, in assenza di questo dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e segg. del codice civile. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti stabilendo presso quale di essi verrà custodita l'urna. La richiesta di conservazione deve essere presentata da uno dei suddetti familiari all'Ufficio dello stato civile, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio stesso.

Ferma restando la responsabilità dell'affidamento in capo al familiare richiedente, questi può delegare alla conservazione dell'urna altro soggetto. La dichiarazione di delega deve essere contenuta nella richiesta di conservazione presentata all'Ufficio dello stato civile.

L'urna deve essere conservata con il massimo rispetto per il defunto e la sua memoria, in luogo consono ed ispezionabile all'interno dell'abitazione del familiare o del delegato.

Qualora il familiare responsabile della conservazione o il delegato, previa autorizzazione del familiare responsabile, decidesse di non tenere più l'urna cineraria presso la propria abitazione, od in caso di variazione del luogo di residenza, dovrà darne comunicazione all'Ufficio dello stato civile entro 15 giorni dall'avvenuta modifica del luogo di conservazione e documentare di aver provveduto all'interramento o alla tumulazione dell'urna presso uno dei cimiteri del Comune di Ruda o di altri Comuni o l'affidamento ad altri familiari.

In caso di decesso dei familiari o del delegato presso i quali era conservata l'urna cineraria e verificata l'inesistenza di altri parenti prossimi, spetterà al Comune la conservazione della stessa.

Sarà compito della Polizia municipale procedere alla verifica dello stato e modalità di conservazione delle urne.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali, è prevista una sanzione amministrativa di € 500,00 in caso di smarrimento dell'urna; di € 250,00 in caso di cattiva conservazione dell'urna e di € 150,00 per la mancata comunicazione dell'avvenuta modifica del luogo di conservazione. In caso di recidiva nella cattiva conservazione dell'urna il Comune provvederà alla sua conservazione a spese dei familiari o del delegato.

L'Ufficio dello stato civile predisporrà e aggiornerà un registro con tutti i nominativi dei familiari o loro delegati che hanno ottenuto l'affidamento delle urne cinerarie presso il proprio domicilio."

(omissis)